

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
Bereich.Recht@bsv.admin.ch

Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam)

Gentili signore,
Egredi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni in merito al progetto di modifica della legge sugli assegni familiari (in seguito: LAFam) posto in consultazione dal Consiglio federale lo scorso 22 novembre 2017 anche in lingua italiana.

Le modifiche proposte sono oggetto di commento laddove si ritiene necessario e, in tal senso, si elencano di seguito le disposizioni interessate.

Art. 3 cpv. 1 AP-LAFam

Con la modifica della legge si propone che, se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo venga versato al posto dell'assegno per i figli (art. 3 cpv. 1 lett. a AP-LAFam).

Inoltre, per quanto riguarda l'assegno di formazione, si propone che questo venga versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo (art. 3 cpv. 1 lett. b AP-LAFam).

In merito alla modifica sorgono le perplessità qui appresso esposte.

L'attuale assetto legislativo consente il riconoscimento del diritto all'assegno per i figli fino alla fine del mese del compimento del 16° anno d'età della persona che dà diritto alla prestazione. È poi solo previo deposito di una nuova richiesta da parte dell'avente diritto che gli organi di esecuzione della LAFam sono tenuti a riesaminare il diritto agli assegni familiari in applicazione della LAFam: in assenza di una tale richiesta, detti organi non sono così tenuti a verificare (d'ufficio) se la persona che dà diritto agli assegni assolve ad una formazione che potrebbe comportare il riconoscimento di un assegno di formazione.

Al contrario, il nuovo assetto legislativo imporrebbe gli organi di esecuzione di dover esaminare (in pratica, d'ufficio) indistintamente tutti i diritti alla prestazione a contare dal mese di compimento del 15° anno d'età della persona che dà diritto agli assegni familiari, onde stabilire se debba essere ancora riconosciuto un diritto ad un assegno per figli – e, in caso affermativo, fino a quando (il diritto potrebbe continuare anche dopo il compimento del 16° anno d'età per quanti frequentano ancora la scuola dell'obbligo e presentano un'incapacità al guadagno, come terminare prima se il figlio prima del 16° compleanno inizia un apprendistato) – oppure ad un assegno di formazione.

Siamo pertanto contrari alla modifica (perlomeno così come proposta) mediante la quale si introduce un tale “automatismo” nel diritto agli assegni familiari che, oltre a risultare macchinoso ed ingiustificato, mal si concilia con il principio esposto all'art. 29 LPGA (qualsiasi prestazione è accordata soltanto previo deposito di una richiesta).

Inoltre, e contrariamente a quanto indicato al capitolo 3.1.2 del rapporto esplicativo, il nuovo sistema genera un impatto amministrativo importante per gli organi di esecuzione, che incide sul numero delle risorse e, di conseguenza, sui costi. In effetti, gli organi di esecuzione dovrebbero effettuare manualmente il controllo delle scadenze dei diritti per tutti i casi, non essendo (più) pensabile – come avviene attualmente – inserire una scadenza automatica (cioè per *default*) del diritto all'assegno per figli nel sistema, ciò che comporterebbe:

- un maggior rischio di errori in considerazione del lavoro di massa, e
- sempre con riferimento all'impatto amministrativo, anche delle ripercussioni sui datori di lavoro che avessero (essendo in possesso di una formale autorizzazione rilasciata in precedenza dall'organo di esecuzione) già anticipato in busta paga l'importo di CHF 200.00 (assegno per figli) nel caso in cui il diritto dovesse retroattivamente essere rettificato in CHF 250.00 (assegno di formazione).

Per ovviare, perlomeno, all'automatismo introdotto dal nuovo art. 3 cpv. 1 lett. a AP-LAFam, proponiamo di modificare anche la prima frase di detta normativa, e meglio indicando che gli assegni familiari comprendono *“l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 15° anno d'età”*.

Questa impostazione consentirebbe agli organi di esecuzione di accordare il diritto all'assegno per figli solo fino alla fine del mese di compimento dei 15 anni (e non 16 anni) della persona che dà diritto agli assegni; solo previo deposito di una richiesta della persona che ha diritto agli assegni, tali organi potrebbero così verificare se occorre riconoscere (ancora) il diritto ad un assegno per figli (se la persona che dà diritto segue ancora una formazione obbligatoria) oppure (già) ad un assegno di formazione (se la persona che dà diritto segue già una formazione postobbligatoria).

Osserviamo, comunque, che anche questa soluzione legislativa – sempre contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo – genererebbe un impatto amministrativo importante per gli organi di esecuzione, sebbene inferiore all'impatto con il quale essi sarebbero confrontati se tale correttivo non fosse apportato.

Art. 19 cpv. 1^{ter} AP-LAFam

Con la modifica si propone che le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la LIPG siano considerate prive di attività lucrativa per il periodo della durata di tale diritto.

Si premette che in Ticino (applicando per analogia e meglio per estensione quanto sinora stabilito con la giurisprudenza; cfr. marg. 602 DAFam) il diritto agli assegni familiari è già oggi concesso alle madri al beneficio d'indennità di maternità ai sensi LIPG che prima della nascita erano disoccupate.

Siamo quindi favorevoli alla modifica proposta.

Ci chiediamo per contro se non sia opportuno trovare una soluzione legislativa di livello federale, in materia di diritto agli assegni familiari per persone senza attività lucrativa, anche per le madri disoccupate il cui diritto al supplemento per figli (art. 22 cpv. 1 seconda frase LADI) decade in caso di malattia (considerato che, in caso di infortunio, è già garantita una copertura dalla LAINF; art. 129 cpv. 2 OAINF).

In effetti, per l'art. 28 cpv. 1 LADI, il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione – e, conseguentemente, il diritto al relativo supplemento per figli – decade dopo il 30° giorno dopo l'inizio dell'inabilità lavorativa per malattia.

Per eventuali domande, l'Istituto delle assicurazioni sociali rimane a disposizione tramite il Servizio giuridico (091 821 92 98; servizio.giuridico@ias.ti.ch).


Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia p.c.:

- Pubblicazione in Internet
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; servizio.giuridico@ias.ti.ch);
- Cancelleria dello Stato (can-scads@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);